SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 68

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 febbraio 2010)

INDICE

GIULIANO ed altri: sullo scioglimento del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) (4-01989) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 1945

LANNUTTI: sulla gestione delle fondazioni bancarie (4-02167) (risp. COSENTINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 1947

sulla vicenda giudiziaria del signor Forti, cittadino italiano recluso negli USA (4-02472) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1951

sulla vicenda giudiziaria del signor Carlo Parlanti, cittadino italiano detenuto negli USA (4-02479) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1952

MUGNAI: sulle convocazioni del Consiglio comunale di Vecchiano (Pisa) (4-01851) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1954

PARAVIA, FASANO: sulla tardiva presentazione di una lista per le elezioni provinciali di Salerno (4-02387) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1955

PINOTTI: sull'organico del Corpo forestale dello Stato in Liguria (4-01645) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole e forestali*) *Pag.* 1958

PORETTI, PERDUCA: sull'espletamento di concorsi da parte del Ministero della difesa (4-00403) (risp. LA RUSSA, *ministro della difesa*) 1960

QUAGLIARIELLO: sulla propaganda antisemita in Italia (4-00978) (risp. PALMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1963

SACCOMANNO: sul possibile scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) per infiltrazioni camorristiche (4-02135) (risp. DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1965

SANTINI: sull'apertura anche nei giorni festivi del sacrario militare di Castel Dante a Rovereto (Trento) (4-02233) (risp. LA RUSSA, *ministro della difesa*) 1966

ZANOLETTI: sulla semplificazione amministrativa per le imprese agricole italiane (4-02100) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 1968

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

GIULIANO, CORONELLA, VETRELLA, SARRO, COMPAGNA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 2008 veniva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con conseguente nomina di una commissione straordinaria per la gestione provvisoria dell'ente;

il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza del 24 luglio 2009, in riforma della sentenza del Tar Campania, sezione I, annullava il citato provvedimento di scioglimento;

la legge 15 agosto 2009, n. 94, contenente «Disposizione in materia di sicurezza pubblica», statuisce quanto segue: «il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modifiche. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata di scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4»;

nel caso di specie, a seguito del decreto di scioglimento, il termine ultimo era dunque il 18 settembre 2009, sicché le elezioni si sarebbero dovute svolgere «in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e 15 dicembre»;

dopo l'annullamento del citato provvedimento di scioglimento da parte del Consiglio di Stato, il turno elettorale straordinario non è però stato indetto;

all'indomani della menzionata sentenza del Consiglio di Stato, anziché reintegrare il Consiglio comunale sciolto (per il quale si è intanto completato il periodo naturale di consiliatura), si è provveduto a sostituire la commissione straordinaria con un Commissario ordinario, dottor Mar-

cello Palmieri, peraltro già membro dell'organo commissariale straordinario;

alla luce di quanto esposto è innegabile che il mancato reintegro del Consiglio comunale e la nomina del Commissario hanno ingiustificatamente leso il diritto, costituzionalmente tutelato, dei cittadini di San Cipriano d'Aversa di essere governati da rappresentanti da essi liberamente eletti;

sta di fatto che l'illegittimo decreto di scioglimento, unitamente al provvedimento di insediamento del Commissario all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato, hanno comportato che il Comune di San Cipriano d'Aversa sia stato e sia attualmente governato da un Commissario che non aveva e non ha più alcuna legittimazione;

a giudizio degli interroganti è quanto mai arduo, se non impossibile, giustificare ai cittadini di San Cipriano d'Aversa il permanere di un commissariamento di fronte alla sentenza del Consiglio di Stato, che, facendo giustizia di un provvedimento che non aveva alcuna ragione d'essere, ha irrevocabilmente sancito che quel Comune non avrebbe meritato un infamante scioglimento;

a voler seguire l'interpretazione secondo la quale non andrebbero rispettati i termini più sopra menzionati per lo svolgimento delle elezioni perché San Cipriano d'Aversa non è più un Comune sciolto per infiltrazione camorristica, si perverrebbe all'assurda conclusione che la suddetta città, la cui immagine è stata fortemente pregiudicata da un illegittimo ed ingiustificato provvedimento, dovrebbe subire l'ulteriore «ingiuria» *(summum ius summa iniuria)* di non vedersi amministrare dagli eletti del popolo,

si chiede di sapere:

se e quando sia stata iniziata un'istruttoria tesa a individuare e comprendere le reali ragioni per le quali sia stato richiesto il più volte menzionato decreto di scioglimento, che tanto danno ha prodotto all'immagine della città di San Cipriano d'Aversa e agli stessi suoi amministratori incolpevolmente coinvolti;

se e quali responsabilità siano ravvisabili nell'illegittimo decreto di scioglimento;

alla luce di un'interpretazione illuminata della normativa, se e quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché gli elettori di San Cipriano d'Aversa possano al più presto tornare ad esprimersi per indicare coloro che dovranno amministrarli nei prossimi cinque anni.

(4-01989)

(23 settembre 2009)

Risposta. – Com'è noto, la casistica relativa allo scioglimento dei Consigli comunali è tassativamente tipizzata nel decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico sugli enti locali). Dalla copiosa giurisprudenza in materia è dato evincere il principio per cui i presupposti per l'ap-

plicazione dei provvedimenti di rigore disciplinati dagli artt. 143 e seguenti del citato testo unico vanno rilevati ed accertati nell'attualità.

Per quanto concerne il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta), lo stesso è stato annullato a seguito di sentenza del Consiglio di Stato in data 21 luglio 2009. In conseguenza di ciò, con decreto del Prefetto di Caserta del 29 luglio 2009, è stato nominato, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, un commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune.

La nomina del Commissario si è resa necessaria in quanto il citato Comune avrebbe dovuto rinnovare, a norma dell'art. 51 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i propri organi elettivi nelle scorse consultazioni amministrative del 7 e 8 giugno 2009.

Successivamente, a seguito dell'entrata vigore dell'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009 – che ha introdotto un turno straordinario elettorale, compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre, per i Comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico – la Prefettura di Caserta ha chiesto al Ministero un parere circa la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'indizione dei comizi elettorali ai sensi del citato atto normativo.

Il Ministero ha rappresentato alla competente Prefettura che, essendo il Comune gestito da un commissario prefettizio e non più amministrato da una commissione straordinaria, il rinnovo dei relativi organi elettivi dovrà essere disposto in occasione del turno annuale ordinario, previsto per la primavera del 2010, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

Ciò in quanto la fattispecie in esame, atteso l'annullamento giurisdizionale del citato provvedimento di rigore, non rientra più nella casistica degli scioglimenti di cui alla previsione normativa *ex* art. 143 del testo unico e, pertanto, non è ricompresa nell'alveo applicativo dell'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(5 febbraio 2010)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da un'indagine riportata da «Il Fatto Quotidiano» nell'edizione del 19 ottobre 2009 concernente le fondazioni bancarie si apprende di una loro presenza determinante in qualità di azioniste in molte banche, con forti legami sotto il profilo concorrenziale nonché, come nel caso citato della fondazione della Cassa di risparmio di Roma, una gestione alquanto arbitraria dei patrimoni con spese spropositate in elargizioni a favore di atenei privati, associazioni di accademie ed altro con corrispondenti incarichi presso gli stessi al fine di controllare meglio l'utilizzo delle stesse;

a quanto risulta all'interrogante, le fondazioni di origine bancaria sono al centro di una ragnatela di partecipazioni che connettono Intesa-

Sanpaolo, Unicredito-Hypovereinsbank, Capitalia, Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca, Generali, per non parlare dei grandi gruppi finanziari, il cui ruolo si allarga poi verso industrie rilevanti;

a giudizio dell'interrogante, il problema cruciale che riguarda le fondazioni è la loro autoreferenzialità, cioè l'individuazione del soggetto che gli amministratori di questi importanti soggetti economici, che si configurano come una «casta» chiusa, i cui meccanismi di nomina sono spesso basati sulla cooptazione, devono rendere conto. Il problema si pone per quanto riguarda la gestione del loro patrimonio, e in particolare della parte del patrimonio ancora impegnata nelle partecipazioni bancarie;

considerato che:

il decreto legislativo n. 153 del 1999, modificato dalla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) sul regime civilistico delle fondazioni stabilisce all'art. 2 che: le fondazioni perseguono esclusivamente compiti di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori di maggiore rilevanza sociale; all'art. 3 che: le fondazioni operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. Non è consentito alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla, e successive modificazioni. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;

il Ministero dell'economia e delle finanze è preposto alla verifica non solo dei profili di legittimità delle fondazioni, ma anche della loro sana e prudente gestione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo – alla luce di quanto esposto in premessa – ritenga compatibili le iniziative promosse dalla fondazione della Cassa di risparmio di Roma con lo spirito e la sostanza della normativa vigente;

se il Governo non intenda intervenire, con opportune iniziative legislative, affinché le fondazioni rendano ancor più chiaro il processo decisionale sulle modalità con le quali esercitano i diritti di voto nelle società partecipate e definiscano i criteri in base ai quali selezionano i candidati da proporre per le cariche degli organi di governo delle società partecipate, anche alla luce dell'esigenza di non candidare soggetti caratterizzati da conflitto di ruoli;

se non intenda, infine, intervenire con le opportune iniziative normative al fine di disporre che la nomina degli stessi organi di *governance* delle fondazioni e la gestione del patrimonio siano ispirate a criteri oggettivi e trasparenti nonché garantire la trasparenza sui criteri di gestione del patrimonio e la completezza informativa.

(4-02167)

(3 novembre 2009)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione intesa a conoscere se i criteri di nomina degli organi di *governance* e la gestione del patrimonio delle fondazioni bancarie, con particolare riferimento alla fondazione della Cassa di risparmio di Roma, siano ispirate a criteri oggettivi e trasparenti.

Al riguardo, occorre premettere che, a seguito della legge delega n. 461 del 1998 e del conseguente decreto legislativo n. 153 del 1999, le fondazioni di origine bancaria hanno provveduto a modificare i propri statuti, acquisendo la natura di persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale (art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999).

In base alle citate disposizioni, le ex fondazioni bancarie perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica (art. 3, comma 1).

Con riferimento alle iniziative promosse dalla fondazione Cassa di risparmio di Roma e alla gestione del relativo patrimonio, si precisa che la gestione del patrimonio è attività ben diversa da quella erogativa.

Dai dati in possesso dell'amministrazione e, in particolare, dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie, risulta che le erogazioni ad atenei privati della fondazione Cassa di risparmio di Roma sono state, nell'anno 2008, di ammontare pari a 1.816.100,26 euro. Per quanto riguarda le accademie, le erogazioni sono state pari a 20.000 euro. L'importo complessivo di dette erogazioni rappresenta una quota del 3,54 per cento sul totale delle erogazioni effettuate nell'anno 2008. È stato accertato, inoltre, che i rappresentati della fondazione all'interno dei soggetti assegnatari dei contributi esercitano un'attività di vigilanza sulla correttezza dell'impiego e non percepiscono alcun compenso.

Per quanto concerne lo specifico quesito posto nel documento parlamentare in ordine alla compatibilità delle iniziative adottate dalla fondazione con la normativa vigente, si fa presente che, dai dati in possesso dell'amministrazione, risulta che le iniziative siano volte a perseguire scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori previsti dallo statuto e, in particolare, sanità, ricerca scientifica, istruzione, arte e cultura, nonché assistenza alle categorie sociali deboli attraverso il volontariato.

Per quanto riguarda, poi, il secondo punto dell'interrogazione, inteso a conoscere se si intenda intervenire con iniziative legislative, affinché le fondazioni rendano ancor più chiaro il processo decisionale sulle modalità, con le quali esercitano i diritti di voto nelle società partecipate e defini-

scano i criteri in base ai quali selezionano i candidati da proporre alla *governance* delle società partecipate, anche in relazione alla necessità di evitare l'insorgere di conflitti di interesse, si fa presente che la questione della «natura privata» delle fondazioni è stata oggetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 300 e n. 301 del settembre 2003.

Secondo la sentenza n. 300, le fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti, ai sensi della legislazione vigente, non sono più – a differenza degli originari «enti pubblici conferenti» – elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, ma: «ciò che conta ormai, in definitiva, (...) è la qualificazione degli enti in questione quali fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999».

In proposito, si fa presente che nel 2006 venne introdotta una disposizione, volta a limitare al 30 per cento il diritto di voto delle fondazioni nelle assemblee delle banche. Tale norma venne successivamente abrogata, in quanto furono avanzati dubbi di costituzionalità sulla disparità introdotta dalla disposizione stessa.

Con riferimento al terzo punto del documento parlamentare, occorre premettere che l'autorità di vigilanza ha sempre raccomandato, nello spirito della normativa di settore, la massima pubblicità e trasparenza. Le norme statutarie, peraltro sottoposte all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza, regolamentano secondo principi di oggettività e di trasparenza i criteri di scelta dei componenti della *governance* delle fondazioni bancarie, la cui designazione, per quanto concerne la composizione dell'organo di indirizzo, è in massima parte riservata agli enti del territorio, mentre la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, che sono espressione della gestione amministrativa e decisionale delle fondazioni, è prerogativa dello stesso organo di indirizzo.

Si soggiunge che le nomine negli organi delle fondazioni sono sottoposte a specifici requisiti di professionalità e onorabilità, nonché ad ipotesi di incompatibilità fissati negli statuti. Questi ultimi disciplinano anche ipotesi di decadenza e di sospensione, nonché le procedure da attuare in caso di conflitto d'interesse.

Molte fondazioni, tra l'altro, si sono dotate di appositi regolamenti per le nomine negli organi e per la gestione del patrimonio.

Per quanto concerne, infine, la trasparenza e la completezza delle informazioni relative alla gestione del patrimonio, si può affermare che i criteri di redazione dei bilanci sono improntati alla massima trasparenza e le stesse disposizioni legislative e statutarie obbligano le fondazioni a dare conto della gestione e degli impieghi reddituali e patrimoniali in bilancio. I bilanci sono resi pubblici e vengono usualmente riportati sui siti *web* delle fondazioni. Infatti, l'attività delle fondazioni è «in rapporto prevalente con il territorio» (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999) e questo si concretizza anche nel rispondere alla comunità lo-

cale di appartenenza dell'attività svolta e della gestione del patrimonio loro affidato.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Cosentino

(10 febbraio 2010)

LANNUTTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

Enrico Chico Forti, 50 anni, trentino, campione di windsurf e produttore televisivo e cineoperatore d'assalto, da quasi nove anni è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza sito nelle paludi delle Everglades in Florida. L'accusa è di omicidio di primo grado ai danni di Dale Pike, figlio di un albergatore di Ibiza (Spagna), Anthony John Pike;

in particolare Enrico Forti era a Miami all'epoca dell'omicidio dello stilista Versace e del suicidio del *gigolo* accusato dell'omicidio, Andrew Cunanan, e pensò di realizzare un filmato sulla morte di Cunanan avvalendosi della collaborazione di un investigatore della polizia di Miami. Dopo tre mesi dalla realizzazione de «Il sorriso della medusa» fu ucciso, con la stessa modalità di Versace e con un'arma dello stesso calibro, l'australiano Dale Pike;

quest'ultimo era figlio di un albergatore con cui il signor Forti era in affari ed era giunto a Miami, suo ospite, per fare una vacanza. A quanto risulta all'interrogante, Enrico Forti fu interrogato per rispondere dell'omicidio Pike senza l'assistenza di un legale. Diversi *test* (DNA e macchina della verità) provarono la sua estraneità all'omicidio, ma l'accusa suppose che fosse il mandante senza esibire alcuna prova, solo sospetti;

il magistrato Lorenzo Matassa ha scritto un interessante libro, a giudizio dell'interrogante con cognizione di causa, restando a dir poco sbalordito per come possa agire liberamente la giustizia negli Usa. Al processo sono state manipolate le testimonianze, costruite ad arte «prove circostanziali», e fuorviata la giuria con false dichiarazioni;

Enrico Forti si è sempre proclamato innocente, perché la sua condanna è arrivata senza che ci fosse una sola prova. Ha tentato di tutto, con la sua famiglia e i suoi amici, per far riaprire il caso, ma negli Stati Uniti il processo d'appello è ammesso solo se vengono portati nuovi elementi e la giuria ha respinto la sua richiesta;

l'unica speranza che gli rimane è un intervento della Corte federale che decida di riaprire il processo,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Governo italiano al fine di intervenire presso le autorità degli Stati Uniti d'America per ottenere la riapertura del caso giudiziario Enrico Forti, permettendo alla difesa di portare i molti elementi a discarico emersi in questi anni, utili a dimostrare la sua estraneità al delitto attraverso il ricorso alla Corte federale, presentato dai legali dello stesso.

(4-02472)

(22 dicembre 2009)

Risposta. – Il signor Enrico Forti è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale di Miami il 15 giugno 2000 per l'omicidio del cittadino australiano Dale Pike, avvenuto nel 1998 a Miami, ove il connazionale risiedeva dall'inizio degli anni 90.

L'attuale legale del signor Forti ha ripetutamente chiesto, senza ottenerla, la revisione del processo, fondando le proprie argomentazioni sul presunto conflitto di interessi in capo al primo avvocato difensore del signor Forti all'epoca del processo.

Constatata l'impossibilità di ottenere la revisione del giudizio, il legale del signor Forti ha presentato nel marzo 2009 un ricorso per *habeas corpus*. La Corte ha acquisito, come previsto dalla procedura penale statunitense, elementi sul processo dallo Stato della Florida, secondo cui il ricorso sarebbe stato presentato dopo la scadenza dei termini. La Corte, ad oggi, non si è ancora pronunciata (non vi è un termine massimo di legge per tale pronuncia). Qualora anche tale ricorso non dovesse essere ammesso, il signor Forti potrà appellarsi alla Corte federale di Atlanta e, in ultima istanza, alla Corte suprema degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l'assistenza consolare fornita, la nostra Sede diplomatica di Miami si è adoperata, in costante contatto con i legali difensori e con i congiunti in Italia, per prestare al signor Forti ogni possibile supporto, anche attraverso l'effettuazione di periodiche visite consolari in carcere per monitorarne lo stato di salute e di detenzione, l'ultima delle quali si è svolta l'11 gennaio 2010. In quell'occasione, il signor Forti è stato trovato in condizioni psicofisiche buone, compatibilmente con lo stato detentivo. Non si è altresì mancato di agevolare gli incontri tra il detenuto e i suoi familiari in occasione dei viaggi di questi ultimi negli Stati Uniti.

La vicenda del signor Forti è stata inoltre sollevata dal nostro Ambasciatore a Washington in occasione dell'incontro con il Deputy Attorney General tenutosi lo scorso 22 dicembre 2009.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Mantica

(9 febbraio 2010)

LANNUTTI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che:

Carlo Parlanti, cittadino italiano e *manager* informatico, è stato arrestato nel luglio 2004 in Germania a seguito di un mandato di cattura emesso dalla procura di Ventura (California) nel 2002, senza, come dimostrano gli atti del processo pubblicati, adeguate investigazioni di diritto;

attualmente Carlo Parlanti è detenuto in California nel carcere di Avenal, in pessime condizioni di salute. In particolare il signor Parlanti soffre di diverse patologie, tra cui piorrea allo stato avanzato, sciatalgia e asma, e nella prigione californiana ha contratto l'epatite C, nonostante non faccia uso di droghe e non sia mai entrato spontaneamente in contatto

con sangue infetto. Gli sono necessarie cure urgenti e adeguate, e occorre far sì che non incorra in altri rischi di salute;

da quanto si evince dalla documentazione ci sono dubbi sulla legittimità della richiesta di estradizione e sul modo in cui è avvenuta. Ancor più dubbi esisterebbero sul verdetto di colpevolezza emesso, che da legge dovrebbe essere tale se la colpevolezza è dimostrata al di sopra di ogni ragionevole dubbio;

è accertato che nelle dichiarazioni fatte in fase di processo ci sono diverse contraddizioni e crimini di falsa testimonianza commessi e certificati, avallati dalle dichiarazioni degli stessi poliziotti, che invaliderebbero chiaramente la ricostruzione della presunta vittima, Rebecca Mckay White,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano non intenda farsi portavoce nelle opportune sedi diplomatiche, bilaterali e comunitarie, al fine di chiarire la vicenda umana e giudiziaria del signor Parlanti in prigione in California da tre anni senza che ne sia dimostrata la colpevolezza, rivendicando il diritto ad un giusto processo;

se abbia messo in atto le opportune iniziative al fine di richiedere per Carlo Parlanti un trattamento carcerario più adeguato anche alle sue condizioni di salute.

(4-02479)

(22 dicembre 2009)

Risposta. – Il signor Carlo Parlanti è stato arrestato in Germania il 6 luglio 2004 sulla base di un mandato di cattura internazionale spiccato dalle autorità statunitensi con l'imputazione per violenza sessuale nei confronti della cittadina americana Rebecca White.

Il 3 giugno 2005 il connazionale è stato estradato negli Stati Uniti ove, nell'aprile 2006, è stato condannato dalla Corte di Ventura (California, Los Angeles) a nove anni di reclusione. Dall'ottobre dello stesso anno il connazionale è detenuto presso il penitenziario di Avenal (California, San Francisco).

Dopo la sentenza di primo grado, Parlanti non ha presentato ricorso in appello (il termine per farlo è di 60 giorni dalla sentenza), ma un ricorso per *resentencing* (tendente ad ottenere una revisione dell'entità della pena) che, a fine 2007, è stato respinto.

Per quanto riguarda gli interventi posti in essere a sostegno del connazionale, si fa presente che la vicenda è stata oggetto di uno specifico passo che l'Ambasciata d'Italia a Washington ha compiuto nel marzo 2008 presso il Dipartimento di Stato, accompagnato dalla presentazione di un *non paper* con il quale si richiedeva che al connazionale fosse garantito un trattamento carcerario compatibile con le patologie di cui risulta affetto e non lesivo della sua dignità personale. Un intervento di tenore analogo è stato effettuato dal ministro Frattini nell'ambito del G8 Giustizia e affari interni a Roma il 29 maggio 2009. La vicenda è stata inoltre

sollevata dal nostro Ambasciatore a Washington in occasione dell'incontro con il Deputy Attorney General tenutosi lo scorso 22 dicembre 2009.

Sotto il profilo dell'assistenza consolare, l'azione del Consolato generale d'Italia a San Francisco si è sostanziata nei seguenti interventi: a) periodiche visite consolari presso il carcere di Avenal; b) interventi presso l'amministrazione carceraria per risolvere specifici problemi quali il trattamento sanitario e la frequenza delle telefonate, ricevendo riscontri comunque positivi se si considera la rigida regolamentazione penitenziaria statunitense; c) sussidi di carattere economico per il pagamento delle spese legali.

Il Ministero e la rete diplomatico-consolare negli Stati Uniti continueranno a seguire con la massima attenzione la vicenda del connazionale signor Carlo Parlanti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Mantica

(9 febbraio 2010)

MUGNAI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 16 settembre 2006, i Consiglieri comunali della lista civica «Rinnovamento» del Comune di Vecchiano (Pisa) hanno presentato una richiesta di discussione in Consiglio comunale di un argomento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale dispone testualmente che «Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste»;

sulla scorta di tale richiesta, il Sindaco aveva risposto, in data 5 ottobre 2006, assumendo ragioni formali per non porre in atto le procedure di convocazione del Consiglio comunale, definendo le richieste «non iscrivibili all'ordine del giorno»;

i consiglieri della lista civica, a quel punto, si sono rivolti al prefetto di Pisa, che ha formalmente invitato il Sindaco a procedere alla convocazione secondo i termini di legge;

dopo il suddetto invito, il Sindaco ha poi convocato il Consiglio in data 30 novembre 2006, ossia due mesi e mezzo dopo la formale richiesta e, quindi, ben oltre i 20 giorni previsti dalla normativa vigente;

nell'Aula consiliare, sempre sollevando questioni preliminari puramente formali, la maggioranza politica dell'epoca ha deciso di «non procedere alla discussione dell'argomento», come si legge nelle delibere consiliari n. 49, 50 e 51 del 30 novembre 2006, ponendosi così in netto contrasto con il diritto sostanziale dettato dall'art. 39 citato;

il 24 aprile 2009, i Consiglieri comunali della lista civica «Rinnovamento» hanno nuovamente presentato una richiesta di discussione di un argomento in Consiglio comunale;

anche nei confronti di tale nuova richiesta, la maggioranza politica in Comune ha posto una questione pregiudiziale, poi successivamente approvata, sostenendo che negli anni passati il Consiglio comunale si era già espresso su questioni simili e che, comunque, non esisteva una formale delibera da votare, in tal modo ledendo nuovamente il diritto sostanziale dettato dalla normativa vigente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre in essere tutte le iniziative di competenza in materia di vigilanza e controllo sulle attività istituzionali del Comune di Vecchiano, atte a verificarne la correttezza e piena rispondenza alla normativa vigente.

(4-01851)

(29 luglio 2009)

Risposta. – L'ordinamento vigente non attribuisce al Ministro il potere di porre in essere un controllo di legittimità sui singoli atti degli enti locali. Interventi specifici di controllo sugli organi sono, invece, consentiti, nei casi tassativamente previsti dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), agli artt. 141 e seguenti.

La disposizione dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 pone in capo al Presidente del Consiglio comunale l'obbligo di convocare e riunire il Consiglio entro 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Non è invece previsto dalla medesima normativa l'obbligo del Consiglio di deliberare sugli argomenti proposti dalla minoranza consiliare richiedente la convocazione.

L'obbligo di deliberare, invero, segue i principi che regolano l'attività deliberativa del Consiglio, derivanti da prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Infine, si precisa che l'intervento sostitutivo del Prefetto, di cui al comma 5 del citato art. 39, trova applicazione esclusivamente in caso di inadempimento da parte del Presidente rispetto all'obbligo di procedere alla convocazione del Consiglio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(5 febbraio 2010)

PARAVIA, FASANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio provinciale di Salerno, il termine ultimo di presentazione delle liste elettorali era stato fissato per il giorno 12 maggio 2009 alle ore 12, presso la competente commissione della Corte d'appello;

da numerosi articoli di stampa, emerge che la lista del movimento «Liberal democratici», sorta a sostegno della candidatura del Presidente

uscente della Provincia di Salerno, dottor Angelo Villani, sarebbe stata presentata in modo irregolare, sia per vizi sostanziali che procedurali;

in particolare, la commissione elettorale della Corte d'appello di Salerno, incaricata di vidimare gli elenchi, avrebbe riscontrato irregolarità nella presentazione delle firme, apposte in calce alla lista dei liberal democratici, ammettendo la stessa «con riserva» ed intimando ai responsabili un'integrazione documentale;

la commissione elettorale avrebbe, infatti, ravvisato un numero di firme inferiore rispetto al *quorum* minimo necessario per la partecipazione alle elezioni provinciali, ricusando la lista coinvolta e inducendo alcuni esponenti locali della stessa a proporre ricorso per evitare l'esclusione dalla competizione elettorale;

alcuni giorni dopo la Corte d'appello di Salerno accoglieva il suddetto ricorso, riammettendo così la lista dei liberal democratici, ma innescando innumerevoli polemiche incentrate sulle circostanze che avrebbero condizionato la presentazione delle liste il giorno 12 maggio 2009;

a quanto risulta all'interrogante, al fine di giustificare anche un ritardo nella presentazione della documentazione presso la commissione elettorale, il Comandante dei vigili urbani avrebbe attestato la presenza di un traffico particolarmente intenso lungo le strade della città il giorno in questione;

a giudizio dell'interrogante, è di tutta evidenza che la lista menzionata sarebbe stata «riammessa per traffico», avendo la Corte d'appello rilevato, a seguito della relazione del Comandante della Polizia municipale, una causa di forza maggiore nell'intasamento delle strade urbane e dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che avrebbe di fatto impedito ai presentatori delle liste di arrivare puntuali alla scadenza del termine ultimo;

come si evince da altri articoli della stampa locale, alcuni esponenti politici avrebbero ravvisato una commistione tra l'operato del sindaco di Salerno, De Luca, e la candidatura del presidente della provincia, Villani, sulla base di una vicinanza politica che avrebbe indotto il «primo cittadino», attraverso un comportamento compiacente della Polizia municipale, ad «agevolare» in quella circostanza i candidati e le liste di appoggio al presidente Villani. Tali osservazioni risulterebbero, altresì, suffragate dall'operato di un candidato della lista interessata nonché sindaco di Corbara, dottor Rino Pauciulo, che avrebbe, inoltre, utilizzato un'autovettura della Polizia municipale del suo Comune per recarsi con urgenza presso la commissione elettorale della Corte d'appello di Salerno, il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle liste,

tali circostanze hanno messo in discussione gli aspetti motivazionali del provvedimento della Corte d'appello, che, nel riammettere una lista elettorale sulla base di un'attestazione di un comandante della Polizia municipale, avrebbe creato un precedente del tutto anomalo nella storia delle elezioni amministrative in Italia,

alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di sapere di quali elementi disponga il Ministro in indirizzo su quanto rappresentato in premessa, e se per il futuro non intenda specificare ulteriormente le «istru-

zioni» elaborate dal proprio Ministero in considerazione di quanto segnalato.

(4-02387)

(9 dicembre 2009)

Risposta. – Come è noto, la legge 8 marzo 1951, n. 122, prevede, all'articolo 13, che presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della provincia o, in mancanza di essi, presso il Tribunale della provincia più vicina al capoluogo, sia costituito Ufficio elettorale centrale, competente, tra l'altro, all'esame ed approvazione delle candidature.

Tale Ufficio è composto da cinque magistrati, di cui uno presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello o del Tribunale, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Le decisioni assunte da detto organo sono assolutamente insindacabili da parte del Ministero, che non ha nessun potere d'intervento diretto nella delicata fase del procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste dei gruppi di candidati, affidato, per comprensibili ragioni, ad un organo neutrale e terzo rispetto sia all'amministrazione dell'interno, sia ad altro organo appartenente all'amministrazione di Governo. Pertanto, non compete al Ministero porre in essere alcun tipo di ingerenza su provvedimenti adottati dagli Uffici elettorali centrali nella materia in questione.

In particolare, nel quadro degli adempimenti organizzativi predisposti in occasione di consultazioni elettorali, alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero compete esclusivamente la predisposizione di apposite pubblicazioni contenenti istruzioni per la presentazione ed ammissione delle candidature. Tali pubblicazioni sono corredate di alcune decisioni giurisprudenziali ed hanno lo scopo di fornire una guida ai competenti organi, le cui decisioni restano, come già detto, ascritte alla loro diretta ed esclusiva responsabilità, e di facilitare il compito dei partiti, gruppi o movimenti politici che intendono partecipare alla competizione elettorale.

Per quanto attiene al caso segnalato dagli interroganti, secondo notizie assunte per il tramite della Prefettura di Salerno, è emerso che, in occasione del procedimento preparatorio per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Salerno, pochi minuti dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste (ore 12.00 del 9 maggio 2009) rappresentanti del movimento «Liberali Democratici» hanno richiesto al competente Ufficio elettorale centrale di depositare documentazione integrativa a quella precedentemente prodotta. Tale richiesta non è stata accolta.

L'Ufficio elettorale centrale in data 10 maggio 2009, a seguito delle operazioni di esame delle candidature presentate, ha deliberato la esclusione di alcuni candidati e la ricusazione di tre gruppi elettorali (tra cui quello dei «Liberali Democratici») di cui uno collegato al candidato alla

Presidenza della Provincia Edmondo Cirielli (centro-destra) e due al candidato Angelo Villani (centro-sinistra).

Successivamente, a seguito dei ricorsi in opposizione presentati dai gruppi e dai candidati interessati, l'Ufficio elettorale centrale, con decisione in data 12 maggio 2009, ispirata al cosiddetto principio del *favor admissionis*, il quale è volto a consentire la più ampia partecipazione dei gruppi alla competizione elettorale, ha ammesso i gruppi ricusati sulla base della documentazione integrativa prodotta.

In particolare, per quanto concerne il gruppo «Liberali Democratici», si è ritenuto giustificato il ritardo nella presentazione della documentazione integrativa in considerazione della circostanza, confermata dal locale comando della Polizia municipale, dell'imprevedibilità ed eccezionalità della chiusura del raccordo autostradale «Salerno-Avellino», che quel giorno aveva recato gravissimi disagi al traffico dell'arteria tangenziale di Salerno e dell'intero centro cittadino.

Del resto, secondo la stessa giurisprudenza, riportata, peraltro, nelle citate istruzioni ministeriali, è da ritenersi valida la presentazione tardiva della lista (e conseguentemente della documentazione integrativa) «quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati». Così si è espresso il Consiglio di Stato, con sentenza del 4 marzo 2002, n. 1271, e nel medesimo senso, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha deciso l'Ufficio elettorale centrale di Salerno sulla fattispecie in questione.

Si ritiene, infine, che le istruzioni predisposte dalla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero, contemplando perspicua giurisprudenza adatta al caso *de quo*, non necessitino per il futuro di ulteriori specificazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(5 febbraio 2010)

PINOTTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

in Liguria vi è il più alto indice di boscosità del Paese, tale da raggiungere il 73 per cento del territorio regionale;

la Regione Liguria è l'unica a non essere dotata di una propria struttura operativa forestale e di antincendio boschivo e per le attività ordinarie di salvaguardia dei boschi, nonché di coordinamento e gestione delle operazioni di spegnimento degli incendi, e si è sempre avvalsa della collaborazione del Corpo forestale dello Stato;

la collaborazione tra la Regione Liguria e il Corpo forestale dello Stato si è rafforzata a seguito della sottoscrizione, nel febbraio 2008, di una nuova convenzione con la quale si è previsto, tra le altre cose, che, nei tre anni di validità della medesima, l'organico del Corpo forestale ope-

rante in Liguria debba raggiungere le 380 unità complessive, contro le 283 presenti alla data attuale;

in Liguria il rapporto tra superficie boscata e numero di forestali è pari ad un addetto ogni 1.325 ettari di bosco ed è nettamente inferiore a quello di altre Regioni che, a differenza della Regione Liguria, impegnano anche proprio personale;

la Liguria rappresenta una situazione particolare nel panorama nazionale sia per la tipologia del territorio sia per il fenomeno degli incendi boschivi che determinano situazioni di emergenza per tutto l'arco dell'anno procurando uno stato di grande preoccupazione e allarme da parte della popolazione soprattutto in presenza di incendi che arrivano a lambire i centri abitati;

considerato che:

un efficace contrasto al fenomeno degli incendi boschivi nel territorio della Liguria e il coordinamento delle operazioni di spegnimento 24 ore su 24 per tutto l'arco dell'anno, come previsto dalla predetta convenzione, può essere assicurato soltanto da un organico adeguato alle necessità;

il Centro operativo antincendio boschivo (COAB) del Corpo forestale dello Stato, dove ha sede la Sala operativa unificata permanente (SOUP) prevista dalla legge n. 353 del 2000, presenta una preoccupante carenza di personale;

la recente definizione dei criteri per la ripartizione del personale di Corpo forestale dello Stato che assegna alla Liguria un organico complessivo di 264 unità contro le 380 previste dalla predetta convenzione contrasta con le reali esigenze organizzative e operative, nonché con gli impegni assunti dal Corpo forestale dello Stato con la stessa Regione,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire l'adeguamento della dotazione organica di forestali operativa in Liguria secondo quanto previsto nella Convenzione stipulata dalla Regione Liguria e il Corpo forestale dello Stato e per assicurare la continuità del servizio di coordinamento nelle azioni di prevenzione, repressione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

se non si ritenga di dover adottare appositi provvedimenti, anche di carattere straordinario, volti allo svolgimento dei concorsi di accesso al Corpo forestale dello Stato e per rendere la permanenza del personale nelle regioni di destinazione più stabile e funzionale alle esigenze operative e organizzative della Regione stessa.

(4-01645)

(23 giugno 2009)

Risposta. – Il Corpo forestale dello Stato (CFS) ha comunicato quanto segue.

L'attuale organico del CFS nelle diverse regioni è il risultato di un complesso *iter* amministrativo, avviato nel dicembre 2007, che ha portato

alla definizione della ripartizione del personale su tutto il territorio nazionale, elaborato d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Per la Liguria erano previste inizialmente 271 unità di forestali aumentate nel luglio 2009 a 286 unità.

Tale numero è coerente con la distribuzione dell'organico complessivo del CFS di 9.360 unità in tutta Italia, di cui attualmente in forza 8.390, che tiene conto, in particolare, della superficie territoriale e della superficie forestale.

La situazione della Liguria è certamente particolare, soprattutto per quanto attiene alla lotta senza tregua agli incendi boschivi sia di estate che di inverno, e per i numerosi compiti che la Regione Liguria ha affidato al CFS.

In questa ottica, nel febbraio 2008, la convenzione stipulata tra il Ministero e la Regione Liguria aveva fissato una dotazione di 380 unità, evidentemente nella previsione che in breve tempo si sarebbe avuto un aumento degli organici del CFS.

Non essendo possibile prevedere al momento un ampliamento dell'organico, e tenendo conto che un incremento di personale in Liguria non può che determinare la diminuzione di risorse umane in altre strutture il CFS, al fine di contribuire a risolvere questo problema, ha avviato un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali con lo scopo di verificare la possibilità di un aumento della pianta organica in Liguria di alcune decine di unità, che potranno essere assegnate allorché prenderanno servizio circa 60 allievi che stanno frequentando il corso di formazione.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Zaia

(15 febbraio 2010)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e della difesa.* – Premesso che:

secondo un articolo del quotidiano «Il Sole-24ore» dell'11 novembre 2007, a pag. 11, dal titolo «Settantamila precari di serie B. Sono i vincitori di concorso ancora senza posto – La sanatoria alimenta i ricorsi», e secondo le notizie diffuse dal «Comitato vincitori non assunti della pubblica amministrazione» attraverso il sito *Internet* www.vincitori-non-assunti.org, sono circa 70.000 i cittadini che, vincitori e/o idonei di concorsi pubblici, sono ancora – spesso da anni – in attesa di assunzione. Tra questi, circa 700 presso il Ministero della difesa;

nonostante siano già stati espletati concorsi da parte del Ministero della difesa, con regolari vincitori che non sono mai stati assunti, vengono banditi ulteriori concorsi con altrettanti costi economici;

secondo il Comitato, dalla data di approvazione della graduatoria dei concorsi, ogni tentativo di ottenere notizie dai Ministeri competenti sulle date di assunzione, si è risolto in un nulla di fatto: la motivazione

sarebbe, a causa del blocco delle assunzioni, la mancanza di autorizzazione della Funzione pubblica;

la situazione si è ulteriormente aggravata con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (articolo 66 relativo al *turn over)*, che restringe la possibilità di procedere a queste assunzioni,

si chiede di sapere:

per quale ragione vengano banditi concorsi se coloro che hanno già vinto in passato non sono stati ancora assunti;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere a tutela dei vincitori di pubblici concorsi, perché sia garantito il loro diritto all'assunzione;

come si intenda agire, in presenza di vincitori e/o idonei di concorso non assunti, perché le singole amministrazioni non bandiscano ulteriori concorsi per le stesse mansioni e/o posizioni senza aver prima provveduto alle assunzioni dei precedenti vincitori;

se non si ritenga opportuno disporre l'assunzione immediata dei vincitori di concorso ancora in attesa.

(4-00403)

(23 luglio 2008)

Risposta. – La normativa attualmente vigente, ivi compreso il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consente l'assunzione di personale a tempo indeterminato, in percentuale alle cessazioni avvenute l'anno precedente e previo espletamento delle procedure di mobilità.

In particolare, la legge finanziaria n. 244 del 2007, ha previsto, per l'anno 2008, l'assunzione di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nel corso del 2007 (per l'amministrazione circa 200 unità a fronte di 1.000 cessazioni).

Il Ministero con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 dicembre 2008 ha ottenuto la prescritta autorizzazione (per 199 unità) e, dopo aver definito i destinatari, seguendo il criterio cronologico della data di espletamento del concorso e della ripartizione proporzionale tra le regioni, ha provveduto alle relative assunzioni.

Sempre per quanto attiene all'anno 2008, l'art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 66, comma 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha istituito un apposito «fondo assunzioni per le procedure di reclutamento ordinario», al cui utilizzo possono concorrere tutte le amministrazioni.

La difesa è stata autorizzata ad assumere ulteriori 7 unità (che, ovviamente, dovranno essere ripartite in ambito nazionale).

Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 17, ha, però, subordinato le assunzioni di personale al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa derivanti

dall'adozione di piani di razionalizzazione degli enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni.

Tale circostanza impedisce, al momento di poter procedere al reclutamento delle unità di personale già autorizzate.

In materia, avendo la difesa già provveduto agli adempimenti di competenza, si è in attesa delle determinazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto attiene all'anno 2009, la normativa attualmente vigente consente di assumere un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nel corso del 2008.

La Direzione generale del personale civile si è attivata per la formulazione della richiesta di autorizzazione (riguardante 84 unità), previa acquisizione dell'asseverazione sui limiti di spesa da parte del Ministero dell'economia. Anche in questo caso le assunzioni dovranno essere subordinate all'osservanza del menzionato vincolo previsto dall'art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009.

Da quanto sin qui esposto, si evince che i vincoli imposti dalla vigente normativa hanno carattere generale e non risultano superabili.

Gli stessi impediscono a tutte le amministrazioni, al momento, di poter «disporre l'immediata assunzione dei vincitori dei concorsi ancora in attesa».

Per quanto riguarda, invece, la ragione per la quale vengono banditi nuovi concorsi da parte dell'amministrazione, occorre evidenziare che a causa dei vincoli di cui sopra si sono verificate ingenti carenze di personale nelle varie qualifiche (circa 8.000 unità) e tale circostanza, unitamente alle cospicue uscite per pensionamento, che si susseguono al ritmo di circa 1.000 unità all'anno, impone necessariamente all'amministrazione di chiedere la prevista autorizzazione a bandire concorsi, al fine di consentire la sostituzione di tutte le professionalità ritenute indispensabili per assicurare la continuità dei servizi.

Quanto precede, tenuto anche conto che il cosiddetto «blocco» delle assunzioni già vigente da anni, è una misura di carattere eccezionale e temporanea legata a difficoltà di bilancio, difficoltà che una volta superate dovrebbero consentire alle amministrazioni di assumere senza vincoli, sopperendo, in tal modo, in tempi congrui alle attuali carenze di organico.

Si soggiunge, poi, che ove l'amministrazione, nonostante il «blocco», non bandisse nuovi concorsi, si creerebbe una discontinuità nelle assunzioni nelle classi di nascita, circostanza questa che, in prospettiva, potrebbe dare luogo a vuoti generazionali con conseguenti difficoltà funzionali dell'amministrazione.

Sulla base ditali considerazioni, pertanto, si ritengono non condivisibili le argomentazioni avanzate in ordine alla necessità di non bandire «ulteriori concorsi per le stesse mansioni e/o posizioni senza aver prima provveduto alle assunzioni dei precedenti vincitori»», posto che, per quanto so-

pra detto e dimostrato, la difesa ha correttamente operato al fine di poter soddisfare le esigenze di ripianamento degli organici.

Il Ministro della difesa
La Russa

(8 febbraio 2010)

QUAGLIARIELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della giustizia e per le politiche europee.* – Premesso che:

i 99 Posse sono stati un gruppo musicale *rap/raggamuffin* italiano originario di Napoli, formatosi nel 1991 e scioltosi nel 2005, legato al movimento dei centri sociali;

in questi giorni un gruppo musicale di chiaro stampo neonazista denominato «99 Fosse» ha pubblicato sul sito *Internet* YouTube una serie di canzoni inneggianti al nazismo, alla morte degli ebrei, alla *Shoah* e ai campi di sterminio;

i 99 Fosse hanno, in pratica, riadattato alcune canzoni antisemite dei 99 Posse;

considerato che:

i video musicali dei 99 Fosse sono reperibili in un sito *Internet* a loro dedicato nella *community* di Netblog e in un analogo sito *Internet* (fondato da Don Black – ex leader del Ku Klux Klan – e registrato in America) nel quale si ritrovano i *fan* italiani del *forum* neonazista «Storm Front» per scambi di opinioni e commenti;

detti *videoclip*, apparsi recentemente anche su YouTube, sarebbero stati caricati in rete da un utente italiano che si è firmato con il nome del medico personale di Heinrich Himmler – Ministro del *Reich* - «Karl Gebhardt»;

l'album musicale dei 99 Fosse, mai pubblicato e tuttavia diffuso clandestinamente negli ambienti di estrema destra già dalla fine degli anni '90, porta lo stesso nome del veleno usato dai nazisti per lo sterminio degli ebrei – «Zyclon B»;

preso atto che:

in Italia la legge n. 205 del 1993, nota come legge Mancino, recante «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa», appresta strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita;

già nel 1997, «anno europeo contro il razzismo» in seno all'Unione europea, il Consiglio dell'Unione europea e i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, a conferma della grande preoccupazione di una ripresa dei fenomeni di intolleranza, approvarono una risoluzione sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo;

Olanda, Lussemburgo, Svizzera, Austria, Romania, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Por-

togallo, Spagna e Svezia hanno messo al bando la discriminazione con proprie normative;

detti Paesi europei si sono dotati di un «Osservatorio sul pregiudizio antiebraico contemporaneo»;

rilevato che:

l'antisemitismo e la negazione dell'Olocausto sono generalmente considerati quali crimini nuovi e moderni contro l'umanità tutta,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, siano a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, in caso affermativo:

se e in quali modi intendano intervenire al fine di arginare il fenomeno della propaganda antisemita nelle forme descritte in premessa e in qualunque altra forma si manifesti;

se ritengano di dover affrontare tali problematiche in sede europea al fine di mettere in campo, in sede internazionale, più efficaci azioni di contrasto ai fenomeni xenofobi;

se, infine, ritengano di dover creare anche in Italia un «Osservatorio sul pregiudizio antiebraico contemporaneo» al fine di monitorare e prevenire una eventuale ripresa e proliferazione di fenomeni di antisemitismo.

(4-00978)

(13 gennaio 2009)

Risposta. – Gli accertamenti condotti in merito alla vicenda rappresentata dall'interrogante hanno consentito di identificare in un giovane residente a Teramo il responsabile della diffusione *online* di testi a sfondo razzista ed antisemita che era stata denunciata dal rappresentante della Comunità ebraica di Torino il 28 novembre 2007.

Per quanto riguarda, invece, l'immissione nello spazio *web* «Youtube» di testi di alcuni brani musicali del gruppo «99 posse» modificati in modo offensivo nei confronti della comunità ebraica e riconducibili allo pseudo gruppo musicale «99 Fosse», episodio, questo, oggetto di denuncia in data 19 novembre 2008, l'attività d'indagine posta in essere dal Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni ha parimenti consentito di individuare il responsabile in un giovane residente in provincia di Enna.

Tutto ciò testimonia la costante attenzione che le Forze di polizia dedicano alla prevenzione ed alla repressione di qualsiasi atto di intolleranza di stampo antisemita, con particolare riguardo alla tutela dei luoghi simbolo del mondo ebraico ed a quelli più rappresentativi della sua cultura in tutto il territorio nazionale.

La problematica in questione è stata oggetto di attenzione anche a livello europeo. In particolare, nel preambolo della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008, concernente la prevenzione e repressione di talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante strumenti di natura penalistica, è stato ribadito il particolare disvalore da attribuirsi a tali manifestazioni, espressamente ritenute «violazioni

dirette dei principi di libertà, di democrazia e dei principi sui quali si fonda l'Unione europea».

Il Governo italiano, già nel corso della discussione in sede di Consiglio dei ministri GAI, ha dimostrato fattivamente il proprio impegno nella lotta contro il razzismo e la xenofobia anche in ambito europeo, fornendo un decisivo contributo ai fini del miglioramento e della definitiva adozione del testo della decisione.

Si assicura che tale impegno verrà proseguito fino all'effettivo recepimento nel nostro ordinamento della normativa europea.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Palma

(3 febbraio 2010)

SACCOMANNO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 3 febbraio 2009, a Castellammare di Stabia (Napoli), il Consigliere comunale del PD, Luigi Tommasino, veniva ucciso con tredici colpi di pistola mentre si trovava in auto con il figlio, tredicenne, rimasto illeso;

l'indagine, condotta dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha portato all'identificazione di quattro presunti *killer*, affiliati al *clan* D'Alessandro, cosca storica della zona;

Tommasino, proveniente dalle fila della Margherita, era il fratello di Giovanni, ex assessore comunale di Castellammare di Stabia;

secondo indiscrezioni di stampa, Tommasino potrebbe essere stato punito per essersi impossessato di una somma di denaro destinato al *clan* D'Alessandro;

dalle indagini sarebbe emerso anche che il politico, insieme ad un amico, avrebbe imposto l'assunzione di familiari dei D'Alessandro a ditte che avevano ottenuto appalti dal Comune;

considerato che dai risultati delle indagini fin qui svolte, se confermati nelle sedi giudiziarie, emergerebbe un quadro di inquietante commistione tra criminalità e attività amministrativa,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritenga opportuno avviare le procedure necessarie per addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia per infiltrazioni camorristiche.

(4-02135)

(21 ottobre 2009)

Risposta. – Le vicende del Comune di Castellammare di Stabia sono state attentamente seguite dall'amministrazione che, come del resto avviene per altre aree sensibili del territorio nazionale, persegue da sempre l'obiettivo prioritario di garantire, nel dovuto rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie locali, le condizioni indispensabili ad as-

sicurare trasparenza e regolarità all'attività amministrativa degli enti locali.

In base agli elementi di conoscenza e valutazione raccolti, la competente Prefettura ha inoltrato al Ministro la richiesta di delega dei poteri di accesso *ex* decreto-legge n. 629 del 1982 presso il citato Comune.

Pertanto, con decreto ministeriale 29 ottobre 2009 il Prefetto di Napoli è stato delegato ad esercitare i predetti poteri di accesso ed accertamento del Comune di Castellammare di Stabia.

Successivamente, con decreto prefettizio del 3 novembre 2009, è stata costituita la commissione di accesso incaricata di disporre approfondite indagini aventi lo scopo di individuare eventuali possibili condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività gestionale-amministrativa del Comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Davico

(5 febbraio 2010)

SANTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

con riferimento alla legge n. 204 del 1951, il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra è tenuto alla custodia dei sacrari militari esistenti sul territorio nazionale;

nel comune di Rovereto (Trento) esiste il sacrario militare di Castel Dante, presso il quale riposano le salme di oltre 12.000 soldati italiani, austro-ungarici e cecoslovacchi;

i due custodi addetti non sono in grado di garantire l'apertura del sacrario nei giorni festivi;

il Comune di Rovereto ritiene essenziale, sia sotto il profilo storico-culturale che per ragioni turistiche, mantenere aperta la struttura nelle giornate festive almeno del periodo estivo, quando si verifica il maggior afflusso di visitatori alla struttura;

le comitive infatti, ma anche i singoli, vorrebbero abbinare la visita alla campana dei caduti di Rovereto «Città della Pace», che garantisce un'apertura quotidiana, con la visita al sacrario;

considerato che:

fra l'amministrazione comunale di Rovereto, e il Commissariato generale, è intercorsa una lunga serie di contatti telefonici e scritti a partire dal febbraio 2009;

a seguito di specifica richiesta del suddetto Commissariato di data 8 maggio 2009, l'amministrazione comunale di Rovereto proponeva una bozza di convenzione in cui l'amministrazione stessa prevedeva l'accollo a proprio carico di ogni onere finanziario, assicurativo e di responsabilità inerente alla custodia per i giorni previsti;

il sacrario di Castel Dante attualmente apre dal martedì al sabato, escluse le festività infrasettimanali;

il Comune ha già acquisito la disponibilità, a titolo di volontariato, di tutte le associazioni d'arma di Rovereto e circondario per la custodia nei giorni eventualmente previsti;

fino ad ora nessuna proposta è pervenuta,

si chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno attivarsi con iniziative di competenza affinché il sacrario militare di Castel Dante a Rovereto apra i cancelli ai visitatori anche nei giorni di domenica e festivi, quantomeno nel periodo da giugno a settembre di ciascun anno.

(4-02233)

(11 novembre 2009)

Risposta. – Il sacrario militare di Castel Dante, nel comune di Rovereto, è stato realizzato nel 1936, in memoria e in onore dei caduti della 1ª guerra mondiale e custodisce, dal secondo dopoguerra, le spoglie dei martiri irredentisti Filzi e Chiesa.

L'opera monumentale rappresenta per la collettività in generale, e per la difesa in particolare, un patrimonio storico e culturale di incommensurabile valore.

Il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra è titolare del solo diritto d'uso del sacrario, la cui proprietà è, invece, in capo al demanio pubblico dello Stato – ramo artistico, storico, archeologico.

La sua apertura nei giorni festivi, così da consentire, a quanti si recano presso altri monumenti che insistono nell'area, di accedere anche al sacrario, era già stata, a suo tempo, regolamentata con specifica convenzione stipulata fra il Commissariato generale ed il Comune di Rovereto per gli anni dal 2002 al 2005 e, peraltro, a titolo oneroso per l'amministrazione della difesa.

Successivamente, con apposito stanziamento di fondi nella disponibilità del citato Commissariato, da utilizzare per retribuire il compenso per lavoro straordinario, è stato possibile garantire, fino a tutto l'anno 2007, l'apertura del sacrario nei giorni festivi, impiegando personale in servizio presso lo stesso Commissariato; tuttavia, nei due anni successivi, non è stato più possibile perseguire tale soluzione, a causa delle riduzioni delle assegnazioni in bilancio che hanno avuto, inevitabilmente, riverberi sulle attività istituzionali dell'ente.

In considerazione di ciò, il Comune di Rovereto, nel maggio 2009, ha reso nota l'intenzione di collaborare alle attività di apertura e di chiusura del sacrario, ma nel solo periodo estivo, nelle domeniche e nei giorni festivi, con il supporto delle locali associazioni d'arma e di personale dipendente del Comune, con l'impegno ad assumersi le spese e le responsabilità civili derivanti dalla gestione dell'attività.

Sulla base di tali proposte, il Commissariato generale, previa riunione di coordinamento, ha stabilito con il Comune la stipula di un accordo ed ha elaborato una bozza di convenzione che prevede, sia per soddisfare le specifiche esigenze di apertura e di chiusura, sia per provvedere alla custodia del sacrario, il ricorso a personale esterno alla difesa e che specifica

le eventuali responsabilità riguardanti tale impiego; nel testo è contemplata, inoltre, l'attivazione di una polizza assicurativa contro gli infortuni a favore dei volontari impegnati, nell'intesa che nessun onere debba essere addebitato all'amministrazione.

Peraltro, il Commissariato generale, tra i cui servizi (ad esso affidati dalle vigenti norme) rientrano la custodia dei sacrari e l'onoranza alle salme dei caduti ivi custoditi, ha rappresentato al Comune di Rovereto l'opportunità di procedere ad accordi più duraturi e non limitati al solo periodo estivo, in analogia a quanto si è programmato di attuare con altri sacrari militari presenti sul territorio nazionale.

Il Comune di Rovereto, nel mese di novembre 2009, nel confermare la propria disponibilità a sottoscrivere una convenzione con la quale si assume il compito e gli oneri dell'apertura del sacrario nelle domeniche e nei giorni festivi, ha ribadito che la durata della convenzione è limitata al periodo estivo del 2010, atteso che il mandato della Giunta comunale si concluderà nel giugno dello stesso anno.

Tale proposta, sebbene parzialmente risolutiva, appare comunque, al momento, praticabile e condivisibile e potrà essere attuata sulla base di quanto già stabilito nella richiamata bozza di convenzione, i cui contenuti, fermo restandone il carattere di temporaneità, recepiscono le rispettive istanze (Ministero – Comune di Rovereto).

La difesa, che considera con profonda sensibilità ed attenzione la problematica, continuerà ad adoperarsi ed a collaborare con il Comune, affinché lo stesso individui, in seguito, una soluzione a carattere permanente, tale da consentire di risolvere definitivamente l'annosa questione e garantire al pubblico la massima fruibilità del sacrario di Castel Dante.

Il Ministro della difesa
La Russa

(8 febbraio 2010)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

i costi ed i tempi della burocrazia italiana rappresentano oggi un forte svantaggio per le nostre imprese agricole;

le procedure amministrative, sempre più complesse e lunghe, impediscono alle imprese di migliorare la propria efficienza e produttività;

i cittadini vivono un rapporto «difficile» con l'amministrazione pubblica;

è necessario valorizzare la sussidiarietà verticale e orizzontale;

rilevato che:

è indispensabile semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione;

c'è nel Paese la necessità urgente di un deciso «taglio» alla macchina della burocrazia e di un rilancio delle imprese agricole italiane;

il costo complessivo per il settore supera i 3 miliardi di euro l'anno; di questi, un miliardo addebitabile ai ritardi, ai disservizi, alle inefficienze della pubblica amministrazione, mentre ben oltre 5.000 euro l'anno sono l'onere burocratico sostenuto mediamente da una singola impresa agricola;

considerato che:

serve un impegno preciso e realizzabile in tempi certi per migliorare il rapporto tra utenti e pubblica amministrazione, nonché un legame basato su alcune direttrici fondamentali, quali: un maggiore coordinamento tra le amministrazioni; l'implementazione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche; l'accesso diretto alla rete;

in assenza di tali presupposti, la stagnazione dell'economia in senso più generale si traduce in un forte ostacolo alla crescita del settore agricolo con incidenze negative sull'occupazione e la competitività,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative siano state assunte onde evitare i disagi di cui sopra;

se i Ministri in indirizzo intendano far applicare il divieto di richiesta di documenti già in possesso della pubblica amministrazione, prolungando la validità di quelli già presentati;

se non reputino opportuno, al fine di ridare dinamismo alla crescita ed allo sviluppo del settore agricolo, attivare lo «sportello unico» per le imprese su tutto il territorio nazionale, dare esecutività immediata alla Dichiarazione unica d'inizio di attività, uniformando i tempi tecnici per le istruttorie, unificando le modalità e i tempi di controllo, utilizzando, infine, un unico strumento di verifica del reddito per i servizi assistenziali. (4-02100)

(20 ottobre 2009)

Risposta. – La semplificazione burocratica è una delle priorità del Ministero ed in questi mesi tale obiettivo è stato perseguito con numerosi provvedimenti e adempimenti settoriali.

In questo contesto, va segnalata la semplificazione in corso di definizione per la tracciabilità delle biomasse agricole utilizzate a fini energetici.

Altro passo importante è rappresentato dalla semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo, principio posto alla base della delega ricevuta dal Governo per la riforma della legge n. 164 del 1992.

Nei rapporti diretti con l'utenza va menzionata l'assegnazione di contributi nell'ambito della ripartizione del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. L'erogazione delle agevolazioni e/o contributi avviene nel doveroso rispetto delle esistenti norme di semplificazione, sia per la presentazione, sia per la verifica dell'insieme della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti di ogni singolo bando.

Tali procedure vengono gestite dal Ministero, impegnato a dare la più ampia diffusione ai bandi, attraverso il sito istituzionale dell'amministrazione e in alcune ipotesi anche per mezzo del portale della Rete rurale nazionale od anche attraverso il sito dell'Oiga, Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura.

A fianco delle iniziative settoriali, si pone l'attuazione della più complessiva riorganizzazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura che trova il suo perno nella centralità del «fascicolo aziendale» da un lato, e del SIAN dall'altro. In base a tale impostazione sarà possibile offrire a tutte le amministrazioni una base unica e certificata di informazioni per i procedimenti riferiti alle singole imprese e alla gestione di settori e filiere.

Secondo tale percorso sarà possibile ottenere una profonda semplificazione sia riducendo gli obblighi a carico delle imprese, sia offrendo strumenti semplici ed efficaci per tutte le attività della pubblica amministrazione nonché dei soggetti terzi coinvolti, quali gli organismi di controllo e certificazione.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Zaia

(15 febbraio 2010)